



# Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival

## A.C. 1127, A.C. 1289

Dossier n° 169 - Schede di lettura  
 20 settembre 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

| A.C.                    | 1127  | 1289  |
|-------------------------|---|---|
| Titolo:                 | Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, concernente la concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival | Dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata e concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival |
| Iniziativa:             | Parlamentare  | Parlamentare  |
| Primo firmatario:       | Latini  | Manzi   |
| Iter al Senato:         | No  | No  |
| Numero di articoli:     | 1   | 3   |
| Date:                   |   |   |
| presentazione:          | 2 maggio 2023   | 11 luglio 2023  |
| assegnazione:           | 5 luglio 2023   | 15 settembre 2023   |
| Commissioni competenti: | VII Cultura   | VII Cultura   |
| Sede:                   | referente   | referente   |
| Pareri previsti:        | I e V   | I e V   |

### Premessa

Le proposte di legge in esame [AC 1127](#), recante "*Modifica all'articolo 2 della [legge 20 dicembre 2012, n. 238](#), concernente la concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival*" e [AC 1289](#), recante "*Dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata e concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival*" **composte**, rispettivamente, da **1** e **3** articoli, come si evince dal titolo, vertono sul medesimo oggetto: entrambe sono infatti volte a introdurre disposizioni in favore dell'**Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione**, per l'organizzazione del **Macerata Opera Festival**. In particolare, ambedue prevedono un **contributo di 500.000 euro annui**, a decorrere dal **2023**, per tale Associazione, per l'organizzazione del suddetto Festival. La sola proposta di legge **AC 1289**, inoltre, prevede la **dichiarazione di monumento nazionale per lo Sferisterio di Macerata** (art. 1).

Le **relazioni illustrative** dei due progetti di legge, alla cui lettura si rinvia, riportano con dovizia di dettagli la genesi dello [Sferisterio di Macerata](#), descrivendo le varie fasi della sua costruzione e la sua destinazione, a partire dall'inaugurazione del 1829 sino a oggi, ricordando il suo iniziale uso prevalentemente sportivo (per praticare il gioco della palla col il bracciale, sport in voga nell'Ottocento), e successivamente, a partire dal 1921, per la **rappresentazione di opere liriche** (attualmente, esso è sede del Macerata Opera Festival).

Il contenuto delle proposte di legge in esame, in parte identico, viene descritto di seguito, anche per mezzo di una **tabella** di raffronto.

### Contenuto

**Il contributo a favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione (AC 1127 e AC 1289)**

L'**art. 1, comma 1** della proposta di legge **AC 1127** (**identico all'art. 2**, composto di un unico comma, della pdl **AC 1289**) reca un'integrazione all'art. 2, comma 1 della [legge n. 238 del 2012](#), che reca

*"Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale".*

Si ricorda che il suddetto **art. 2, comma 1**, della [legge n. 238 del 2012](#) prevede, a legislazione vigente, un **contributo straordinario al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani e le orchestre giovanili italiane** di assoluto prestigio internazionale.

A tal fine, viene assegnato, a decorrere dal 2013, un contributo di **un milione di euro** ciascuna a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago nonché, a decorrere dal 2017, un contributo di **un milione di euro** ciascuna a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz" nonché, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di **un milione di euro** a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini e, per ciascuno degli anni **2022 e 2023**, un **contributo di 0,5 milioni** di euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salò, società cooperativa Soundiff - Diffrazioni Sonore, l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento, l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione la Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei.

Ora, **le due identiche disposizioni in commento** (art. 1, comma 1 della pdl AC 1127 e art. 2, comma 1, della pdl AC 1289), nell'integrare la suddetta norma, prevedono che un **contributo di 500.000 euro annui**, a decorrere **dal 2023**, sia assegnato anche all'[Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione](#), per l'organizzazione del [Macerata Opera Festival](#).

L'**art. 1, comma 2** della **pdl 1127**, che completa il testo della predetta proposta di legge, prevede che, alla copertura degli oneri di cui sopra (pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023), si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo** (ex Fondo unico per lo spettacolo) di cui all'[art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163](#).

Al riguardo, si ricorda che la legge di bilancio 2023 ([legge n. 197 del 2022](#)) ha appunto disposto che il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'[art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163](#), assuma la denominazione di **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo** (art. 1, comma 631).

La **copertura finanziaria dei medesimi oneri**, ma con modalità diverse, è disposta all'**art. 3** della **pdl 1289**. In particolare, esso prevede, al **comma 1**, che alla copertura degli stessi si provveda per mezzo di una corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'[art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014](#). Il **comma 2** del medesimo art. 3, poi, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### ***La dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata (AC 1289)***

La sola proposta di legge **AC 1289** - come anticipato - all'**art. 1, comma 1**, prevede la **dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata**.

Il **comma 2** del medesimo **art. 1**, reca una **clausola di invarianza finanziaria degli oneri**, disponendo che dall'attuazione di tale articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che la **dichiarazione di monumento nazionale** è un particolare riconoscimento previsto dal diritto vigente, all'**art. 10, comma 3, lettera d)**, del **Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.LGS. 42/2004)**, accordato all'esito del procedimento amministrativo per la dichiarazione d'interesse culturale. Il suddetto articolo 1 della proposta di legge AC 1289, dunque, terrebbe luogo del relativo provvedimento amministrativo.

Nel ricostruire il contesto in cui la presente proposta interviene, si rileva - in via generale - che l'art. 10, comma 1, del citato Codice stabilisce che sono **beni culturali** - e in quanto tali, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del medesimo Codice - le cose immobili e mobili appartenenti a soggetti pubblici - cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico - nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12. Peraltro, in base al comma 1 del citato art. 12 - come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 175, lett. c), della [L. 124/2017](#) - tali cose, qualora opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni, sono sottoposte *ope legis* alle disposizioni di tutela, fino a

quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale: vige, cioè, la presunzione di interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica.

La verifica della sussistenza dell'interesse culturale è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero della cultura. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (decreto di vincolo), i beni restano definitivamente soggetti alle disposizioni di tutela. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata.

Tra le **disposizioni di tutela** di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice vi sono **misure di protezione** (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione) e **misure di conservazione** (artt. 29 e ss., che includono anche obblighi conservativi).

Con specifico riguardo alla **dichiarazione di monumento nazionale** – al centro della presente disposizione – si ricorda che l'art. 6 della [L. 153/2017](#) ha **modificato l'art. 10, comma 3, lettera d), del Codice**, introducendo una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di "**monumento nazionale**". Prima dell'intervento del 2017, il Codice non prevedeva una specifica procedura allo scopo, limitandosi, all'art. 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale "gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente" (cioè, anteriori al Codice) e, all'art. 129, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.

In particolare, il novellato **art. 10, comma 3, lettera d)** prevede che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 dello stesso Codice, che accerta, ai fini della definizione di "**bene culturale**", la sussistenza, nelle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la **dichiarazione di "monumento nazionale"**, qualora le stesse cose rivestono, altresì, un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. **Non è stato specificato, tuttavia, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori o diversi rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale.** Tale ultima questione, peraltro, era stata già posta in evidenza, prima della novella del 2017, dalla [Circolare n. 13 del 5 giugno 2012](#) indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, la quale contiene una ampia disamina, anche di carattere storico-normativo, sulla dichiarazione di monumento nazionale.

Si ricorda che la dichiarazione di monumento nazionale tramite legge o atto avente forza di legge non è un *unicum*, ma è, anzi, fattispecie con **diversi precedenti**. Si possono qui ricordare: la [L. 64/2014](#), recante dichiarazione di monumento nazionale della **Basilica Palladiana di Vicenza**; la [L. 207/2016](#), recante dichiarazione di monumento nazionale della **Casa Museo Gramsci in Ghilarza**; la [L. 213/2017](#), che ha dichiarato monumento nazionale la **Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine**; la [L. 65/2019](#), recante la dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "**Ponte Vecchio di Bassano**"; l'art. 1 del [D.L. 103/2021](#), che ha dichiarato monumento nazionale **le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia** e, da ultimo, la [L. 20/2022](#), recante la dichiarazione di monumento nazionale dell'**ex campo di prigionia di Servigliano**. Fra i provvedimenti meno recenti possono poi ricordarsi il [DPR 2 ottobre 2003](#), recante dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle **vittime del Vajont**, in Longarone, il [DPR 18 marzo 2008](#), recante dichiarazione di monumento nazionale dell'antica area di **San Pietro Infine** e il [DPR 18 marzo 2008](#), recante dichiarazione di monumento nazionale dell'**isola di Santo Stefano**. La quasi totalità dei provvedimenti richiamati conteneva clausole di neutralità finanziaria analoghe a quella presente all'art. 1, comma 2 della proposta di legge AC 1289.

TESTO A FRONTE TRA A.C. 1127 E A.C. 1289

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>A.C. 1127</b><br/><b>On. Latini</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, concernente la concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival</i></p>                                    | <p style="text-align: center;"><b>A.C. 1289</b><br/><b>On. Manzi</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata e concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival</i></p>    |
|  | <p style="text-align: center;"><b>Art. 1.</b><br/><i>(Dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata)</i></p>   |
|  | <p>1. Lo Sferisterio di Macerata è dichiarato monumento nazionale.</p>  |
|  | <p>2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 1.</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>Art. 2.</b><br/><i>(Contributo a favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione)</i></p>   |
| <p>1. Al <a href="#">comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238</a>, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, a decorrere dal 2023, un contributo di 500.000 euro annui a favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival».</p>  | <p>1. Al <a href="#">comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238</a>, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, a decorrere dal 2023, un contributo di 500.000 euro annui a favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival».</p> |
|  | <p style="text-align: center;"><b>Art. 3.</b><br/><i>(Copertura finanziaria)</i></p>  |
| <p>2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'<a href="#">articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163</a>.</p> | <p>1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'<a href="#">articolo della 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190</a>.</p>  |
|  | <p>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>   |